

Presidente - Poileta che nella Gazzetta Ufficiale del 16 corrente n. 98 è pubblicato il Decreto ministeriale 28 giugno 1945, in virtù del quale l'Istituto è designato a concedere mutui a favore delle Amministrazioni Comunali e Provinciali, a pareggio dei loro bilanci. Tali mutui dovranno essere ammortizzati in un periodo non eccedente i 35 anni, mediante annualità costanti, comprensive di capitali e interessi calcolati a un tasso annuo non superiore al 6,50% in ragione di un anno.

Il Comitato - Prende atto.

<sup>T</sup>e) Minimi di capitale per le assicurazioni in forma ordinaria - Onorari medici

Ambrou - Comunica che l'attuale situazione ha consigliato di riesaminare le norme finora seguite per l'assunzione dei rischi di pertinenza del Ramo Assicurazioni Ordinarie. A tali norme è anche collegata la questione degli onorari ai medici fiduciari i quali sostengono che le tariffe adottate dall'Istituto non sono sufficientemente remunerative. Da lettura delle proposte che vengono avanzate, che si concretano nei seguenti 5 punti:

1°) Il Ramo Assicurazioni Ordinarie non assumerà contratti proposti per capitali inferiori a